

TI_GERICHTE 12.2008.219 vom 12. April 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2008.219

FR: TI_GERICHTE 12.2008.219 du 12 avril 2010

IT: TI_GERICHTE 12.2008.219 del 12 aprile 2010

Regeste

Legittimazione attiva - appalto - difetti - minor valore

Erwägungen

E. 9

Resta da esaminare la questione del minor valore dell'opera dovuto all'esistenza di difetti che, a mente dell'appellante, non solo azzerano il credito dell'attore, ma determinano un credito a suo favore, che fa valere in via riconvenzionale. I diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato o di rifiutare l'opera, postulando in caso di colpa dell'appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o ancora, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, di chiedere la riparazione gratuita dell'opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Nella prima eventualità, vale a dire quella retta dall'art. 368 cpv. 1 CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di appalto in analogia con l'azione redibitoria di cui all'art. 205 cpv. 1 CO (DTF 98 II 122) con la logica conseguenza dell'estinzione delle reciproche obbligazioni delle parti contraenti e dell'obbligo alla restituzione delle prestazioni già effettuate. Come risulta dal testo della norma, premessa indispensabile della ricusa dell'opera è l'esistenza di un difetto così grave da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più equamente imporre al committente la sua accettazione (Gauch , Der Werkvertrag, 4 a ed., n. 1488, 1556 e segg.). Nella seconda eventualità, quella governata dall'art. 368 cpv. 2 CO, il committente non propone invece la rescissione del contratto, limitandosi unicamente a postulare l'aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati. Di principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore: si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e - in linea di principio - implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 II 108 e rif.; Rep . 1999, 215; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835).

E. 9.1

Il Pretore ha accertato l'esistenza di alcuni difetti dell'opera in relazione al cappotto esterno, consistente nell'esecuzione non corretta del raccordo tra parete e terreno, la cui sistemazione comporta un costo di fr. 10'040.-, posto a carico dell'attore. Inoltre ha constatato difetti dovuti a danneggiamenti meccanici, la cui riparazione a mente del perito comporta una spesa di fr. 1'800.- (perizia pag. 7), che non sono però state poste a carico dell'attore, mancando la prova che tali difetti siano imputabili all'attore, ciò sulla scorta delle conclusioni del perito, il quale aveva rilevato che i problemi sorti potevano essere riconducibili anche al tempo trascorso e a altri fattori (perizia 12 gennaio 1999. pag. 11).

L'appellante censura la decisione impugnata, sostenendo che la facciata dev'essere rifatta, e di conseguenza l'importo di fr. 21'000.- per l'esecuzione della facciata non può essere riconosciuto. Questo modo di procedere non è ammissibile, considerato che sin dall'inizio l'appellante aveva esplicitamente optato per il risarcimento del minor valore (risposta 11 marzo 1997, pag. 2 i.f.), mentre ora di fatto ne propone la ricusa. Comunque, il Pretore ha accertato che non è necessario il rifacimento di tutta l'opera, essendo sufficiente procedere alla sua riparazione, che consiste nel completare a regola d'arte il raccordo con il terreno, sicché le premessa per la ricusa dell'intera opera neppure sono verificate. A questo accertamento l'appellante si limita a contrapporre la propria opinione personale, ciò che non è evidentemente atto a contrastare le risultanze della perizia.

E. 9.2

In relazione ai lavori da gessatore all'interno della casa, il Pretore ha rilevato che non potevano essere imputati all'attore. Ciò peraltro risulta chiaramente dalla perizia giudiziaria, avendo il perito ricondotto i difetti al sistema di costruzione a elementi, non di pertinenza dell'attore (perizia pag. 9). L'appellante si limita a addurre che "anche in questo caso ex art. 367s CO la responsabilità ricade totalmente sull'attore" senza nemmeno confrontarsi con le spiegazioni della sentenza impugnata. Su questo punto l'appello è quindi irricevibile.

E. 10

Il danno di fr. 25'200.- quale tasso supplementare per il mancato consolidamento del debito di costruzione in ipoteca non è stato ammesso dal Pretore il quale ha evidenziato che il convenuto avrebbe potuto risolvere il problema del consolidamento prestando una garanzia sostitutiva dell'ipoteca legale. Ancora una volta l'appellante non si confronta con le motivazioni del Pretore sicché anche su questo punto l'appello è irricevibile.

E. 11

Per quanto concerne le domande, formulate in via subordinata, di procedere alla nomina di un nuovo perito, rispettivamente di assumere agli atti il preventivo di spesa del laboratorio E _____, le stesse sono prive di motivazione e quindi irricevibili (art. 309 CPC). Non si può comunque non rilevare che, seppure nel proprio referto il perito non ha risposto compiutamente a parte delle domande, ciò è dovuto al fatto che una risposta completa era possibile solo procedendo a costosi sondaggi. Alle domande di completamento, intese a completare il quadro della situazione, il convenuto ha rinunciato, considerati gli alti costi che avrebbe comportato. Certo, egli adduce che altri sarebbero stati in grado di eseguire il complemento di perizia con costi minori. Se non che, il preventivo allestito dall'E _____, di cui ha chiesto al Pretore l'acquisizione agli atti, non è paragonabile a quello allestito dall'arch. _____, avendo solo valore indicativo e essendo limitato all'esame solo di una parte delle problematiche litigiose.

E. 12

Per i motivi che precedono, l'appello è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, pronuncia: 1. L'appello 28 ottobre 2008 di AP 1 è respinto. 2. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'500.- b) spese fr. 100.- totale fr. 1'600.- anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'appellato fr. 1'600.- per ripetibili. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.